




ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 6

Accounting, Tax & Legal

Settembre 2020

Decreto “Rilancio 2”, già Decreto “Agosto”

D.L. 104/2020

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14.8.2020 n. 203, il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. Decreto "Rilancio 2", già Decreto "Agosto"), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Il decreto è entrato in vigore il 15.8.2020 e deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020. Di seguito si analizzano le principali novità previste in ambito fiscale.

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

(ART. 58 D.L. 104/2020)

È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15.8.2020 con uno dei seguenti codici ATECO di attività prevalente:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
- 56.29.10 (mense),
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo ha lo scopo di **sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** e rileva per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, valorizzando la materia prima del territorio.

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019.

Modalità di riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione antimafia.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere fatto con modalità tracciabile.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ DI VENDITA DI BENI E SERVIZI NEI CENTRI STORICI TURISTICI

(ART. 59 D.L. 104/2020)

Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato un numero di presenze turistiche (in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni) superiore alle soglie fissate dalla norma.

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e giugno 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Rinvio alle disposizioni del contributo ex art. 25 del DL 34/2020

La norma rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio. Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposita istanza telematica.

Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo di cui al punto 1.

3. AIUTI DI STATO ANTI COVID ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

(ART. 62 D.L. 104/2020)

Con l'art. 61, comma 1, del Decreto Rilancio il Legislatore ha disposto che gli aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc. previsti dal medesimo Decreto **non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà**, in base alla disciplina comunitaria.

Il Decreto "Rilancio 2" introduce il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 disponendo che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che **risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019** a condizione che:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

4. PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI

(Art. 65 D.L. 104/2020)

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, D.L. n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di **sostegno finanziario** a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare, si ricorda che la norma citata:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Il Decreto "Rilancio 2" ora dispone che il termine del **30.9.2020** sopra indicato è **differito al 31.1.2021**.

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dall'art. 56, D.L. n. 18/2020, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui alla norma citata, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Infine, il comma 3 dell'art. 65 del Decreto "Rilancio 2" dispone che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di **18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo art. 56, comma 8, D.L. n. 18/2020, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.

Anche la **sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza** alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

5. CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - MODIFICHE

(ART. 77 D.L. 104/2020)

Il credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio convertito (cfr. ns Circolare informativa n. 5/2020) viene esteso anche con riferimento al mese di **giugno**.

Il credito d'imposta è ora commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

6. ESTENSIONE SUPERBONUS 110%

(ART. 80 c. 6 D.L. 104/2020)

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119 del Decreto Rilancio per la fruizione della nuova detrazione del 110% (cfr. ns Circolare informativa n. 5/2020) è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.

Modificando il citato art. 119 il Legislatore dispone ora che per le unità immobiliari di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l'esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico.

7. CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA' NEL SETTORE SPORTIVO

(ART. 81 D.L. 104/2020)

È previsto un **credito d'imposta pari al 50%** degli investimenti effettuati dall'1.7.2020 al 31.12.2020 dalle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche
- società sportive professionistiche e società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo **superiore ad euro 10.000** e destinato a soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a euro 200.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a euro 90 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

8. ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E DELLE RITENUTE NON OPERATE

(ART. 97 D.L. 104/2020)

Il legislatore ha previsto la facoltà di **rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi** e il **pagamento delle ritenute non operate** ai sensi degli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio convertito.

Tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i **versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al **50%** delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del **restante 50%** può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.

Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

9. RINVIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP PER I SOGGETTI ISA

(ART. 98 D.L. 104/2020)

È **prorogato al 30.4.2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al

31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari") per i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Atteso il rinvio operato all'art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui al DL 98/2011, se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione;
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Requisito del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, **nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

10. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

(ART. 99 D.L. 104/2020)

Il Decreto Rilancio ha disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dall'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 relativamente alle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione,
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione,
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali,
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

Con il Decreto "Rilancio 2" sono sospesi i suddetti termini in scadenza dal 31.5 al **15.10.2020**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il **30.11.2020**.

11. IMU – MAGGIORAZIONE EX TASI

(ART. 108 D.L. 104/2020)

Dal 2020 i Comuni possono aumentare l'aliquota massima IMU dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019.

12. RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA / PARTECIPAZIONI

(ART. 110 D.L. 104/2020)

Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che può avere:

- rilevanza solo civilistica;

- oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

La rilevanza fiscale della rivalutazione potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l'imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.

Ambito soggettivo

La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS. Attraverso il richiamo della norma all'art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questo regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (immobili merce), che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020 e può essere eseguita distintamente per ciascun bene (pertanto non c'è il vincolo delle categorie omogenee previsto dalle precedenti norme di rivalutazione). Deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Imposta sostitutiva del 3%

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

L'imposta deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al **31.12.2021**, con riferimento a:

- la deducibilità degli ammortamenti;
- la determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 co. 6 del TUIR;
- la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all'**1.1.2024**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

I soggetti possono affrancare tale riserva versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

13. RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020

(ART. 112 D.L. 104/2020)

È previsto, limitatamente al 2020, il **raddoppio (da euro 258,23 a euro 516,46)** del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito imponibile** ex art. 51, comma 3, TUIR.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM